



COMUNE DI MONTALDO TORINESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Trinità 17 – C.A.P. 10020 – Tel. e Fax 011.9408089 – 011.9406878

Ordinanza n. 01/2023

Prot. n. 000968 del 28/03/2023

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DEL SINDACO

**PROVVEDIMENTO DI DICHIARAZIONE DI INAGIBILITA' PARZIALE A SEGUITO DI INCENDIO DEL
FABBRICATO ABITATIVO SITO IN VIA ANDEZENO N. 12/24**

IL SINDACO

Premesso che in data 28/03/2023 si è verificato un incendio nel fabbricato di civile abitazione sito nel Comune di Montaldo Torinese in Via Andezeno n. 12/24;

Dato atto che i VV.F. su segnalazione di un cittadino sono prontamente intervenuti provvedendo al totale spegnimento ed alle successive operazioni di bonifica, verificando l'assenza di eventuali residui focolai demandando al Comune tutti i provvedimenti contingibili e urgenti di competenza ritenuti necessari ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs 267 del 18/08/2000 per la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata e della messa in sicurezza dei locali coinvolti dall'incendio;

Preso atto che a seguito della richiesta dei VV.F. intervenuti nelle operazioni di spegnimento dell'incendio per un sopralluogo congiunto con l'Ufficio Tecnico, il tecnico comunale si è recato in loco al fine di verificare la situazione determinatasi, da cui è emerso che il fabbricato ad uso civile abitazione posto in località Via Andezeno n. 12/24 e distinto in catasto al F. 7 n. 94 sub. 1 (parte) risulta presentare lesioni strutturali alla sola copertura e agli impianti tutti, tali da non consentirne l'utilizzo;

Visto il verbale pervenuto in data 28/03/2023 nota n.000967 al protocollo di questo Ente dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Comando provinciale Vigili del Fuoco di Torino dal quale si evince l'inagibilità parziale dei locali al piano primo e mansardato interessati dall'incendio per i quali è stato posto del nastro segnaletico di interdizione al fine di impedirne l'accesso diffidando diffidandone quindi l'accesso ai conduttori del fabbricato;

Ritenuto pertanto necessario, a seguito di quanto sopra riportato, operare con urgenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità inibendo formalmente l'utilizzo dei locali che presentano lesioni strutturali a seguito della perdita dei requisiti di stabilità statica;

Rilevato che l'adozione della presente ordinanza è giustificata e legittima dal verificarsi di una situazione sopravvenuta che presenta il carattere dell'eccezionalità (incendio) per cui si impone di provvedere con urgenza;

Visto il vigente regolamento edilizio Comunale;

Richiamato l'art. 54 comma 4 del D.Lgs 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e privata o la sicurezza urbana, e che tali provvedimenti devono essere comunicati al prefetto anche a i fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

Dato atto che la porzione di immobile in oggetto risulta ubicata in Via Andezeno n. 12/24 ed individuata in catasto al foglio 7 mappale n. 94 sub. 1 di proprietà della Sig.ra FALCHERO Federica Francesca attualmente locata alla Sig.ra FERRARI Alessandra ivi residente;

Rilevato che durante il sopralluogo del 28/03/2023 eseguito in solido tra il comandante dei VV.F. ed il tecnico Comunale è emerso che tutti i locali interessati dall'incendio posti al piano primo e sottotetto risultano fortemente danneggiati a causa del crollo parziale della copertura e pertanto inagibili mentre i rimanenti locali attualmente non utilizzabili potranno essere riutilizzati a seguito di verifiche tecniche alle parti strutturali e a tutti gli impianti nessuno escluso con rilascio da parte di tecnici qualificati di idonee certificazioni di conformità degli stessi;

Dato atto che la porzione di edificio interessata dall'incendio sopra descritto, attualmente inagibile, non può essere utilizzata in alcuna delle sue parti, se non dopo l'esecuzione dei necessari lavori di riparazione e consolidamento strutturale i quali richiedono apposita progettazione da parte di professionisti abilitati;

Visto quanto dichiarato nel verbale dei VV.F. che qui espressamente viene integralmente richiamato”....Per quanto sopra esposto, si rende necessario di provvedere a far eseguire urgentemente, sotto la guida di personale tecnico qualificato, ogni accurata verifica delle condizioni di stabilità delle strutture interessate dall'incendio, nonché tutti gli interventi che il caso richiede per garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza, tenendo conto che non si possono escludere futuri fenomeni evolutivi che potrebbero ulteriormente aggravare le condizioni di stabilità delle suddette strutture...”

Considerato che anche le parti non interessate dall'incendio, prima di essere riutilizzate dovranno comunque essere verificate puntualmente e scrupolosamente da parte di professionisti esperti e con rilascio delle idonee certificazioni per quanto concerne la sicurezza di tutti gli impianti e delle strutture;

- Visto l'art. 14 del Decreto lgs. 05 Febbraio 1997 n. 22;
- Visto l'art. 54, comma 4 del D.Lgs 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Codice Civile;

DICHIARA

L'inagibilità dei locali interessati dall'incendio, limitatamente al piano primo e sottotetto del fabbricato di civile abitazione distinto in catasto fabbricati al foglio 7 mappale n. 94 sub. 1 (porzione) sito in Via Andezeno n. 12/24 di proprietà della Sig.ra FALCHERO Federica Francesca, inibendone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate;

ORDINA

- Ai proprietari e a chiunque, a qualunque titolo, occupi il fabbricato sito in Via Andezeno n. 12/24 distinto in catasto al foglio 7 mappale n. 94 sub. 1, di non utilizzare i locali fino a quando non verranno ripristinate le normali condizioni di sicurezza e sino alla revoca della presente ordinanza;
- Il confinamento del fabbricato a partire da oggi stesso 28/03/2023 con apposizione di cartellonistica di sicurezza, in particolare modo verso il cortile privato di accesso utilizzato anche da altri aventi titolo, che avvisi dello stato di pericolo del fabbricato e di eventuale caduta dall'alto di porzioni distaccate della copertura, ed il contestuale divieto di accesso allo stesso;

DISPONE

- Che venga presentata apposita pratica edilizia e relativo progetto per la messa in sicurezza e rifacimento della copertura del fabbricato danneggiato dall'incendio, nel pieno rispetto di quanto previsto dal vigente PRGC;
- Che prima dell'eventuale riutilizzo della porzione dell'immobile non interessata direttamente dall'incendio venga depositata agli atti del Comune idonea documentazione tecnica a firma di professionisti qualificati attestante la piena conformità ed efficienza di tutti gli impianti (nessuno escluso) e l'idoneità statica della parte strutturale;
- Che l'ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e notificata ai proprietari dell'immobile in oggetto;

COMUNICA

Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e seguenti della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Sindaco pro-tempore Sergio GAIOTTI.

AVVERTE

Che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale;
Che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n° 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30gg. dalla notificazione della presente ricorso gerarchico al Presidente della Giunta Regionale ovvero nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Legge 06.12.1971 n° 1034, così come modificata dalla Legge 205/2000) oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971 n° 1199).

La presente ordinanza viene trasmessa e pubblicata per quanto di competenza:

Al proprietario dell'immobile;

Alla stazione dei Carabinieri competente per territorio;

Mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Montaldo Torinese;

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino;

Alla Prefettura della Provincia di Torino;

Il Sindaco
GAIOTTI Sergio
FIRMATO IN ORIGINALE